

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 15 Cause relative a beni immobili

Il valore delle cause relative a beni immobili [c.c. 812; c.p.c. 21] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto [c.c. 978], all'uso, [c.c. 1021],

all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [c.c. 948, 959, 1079];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini [c.c. 950] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [c.p.c. 9].